

**CONDIZIONI
GENERALI
(CG) PER
L'ASSICURAZIONE
DI NATANTI**

EDIZIONE 09.2021

A | DISPOSIZIONI COMUNI

A 1	VALIDITÀ TERRITORIALE	2
A 2	INIZIO E DURATA	2
A 3	VARIAZIONI CONTRATTUALI	2
A 4	AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	3
A 5	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	3
A 6	PORTATA DELLA COPERTURA E APPLICABILITÀ	4
A 7	CESSIONE IN CASO DI LEASING	4
A 8	DEFINIZIONI	4
A 9	CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO	4
A 10	CONSEGUENZE DI MORA	4
A 11	SANZIONI ED EMBARGHI	4
A 12	ASSUNTORE DEL RISCHIO	5
A 13	FORO COMPETENTE	5
A 14	COMMUNICAZIONI	5
A 15	BASI LEGALI	5

B | ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

B 1	COSE ASSICURATE	6
B 2	PERSONE ASSICURATE	6
B 3	EVENTI ASSICURATI	6
B 4	PRESTAZIONI ASSICURATE	6
B 5	RISCHIO DI REGATA IN CASO DI COMPETIZIONE	6
B 6	PRETESE NON ASSICURATE	7
B 7	COPERTURA LIMITATA	7
B 8	TRATTATIVE IN CASO DI SINISTRO	7
B 9	DIRITTO DI REGRESSO DELLA SOCIETÀ	7

C | ASSICURAZIONE CASCO PARZIALE

C 1	COSE ASSICURATE	8
C 2	RISCHI ASSICURATI	8
C 3	ESCLUSIONI	8
C 4	PRESTAZIONI ASSICURATE	9
C 5	INDENNIZZO	9
C 6	FRANCHIGIA / PARTECIPAZIONE AI COSTI	9

D | ASSICURAZIONE CASCO ALL RISK

D 1	COSE ASSICURATE	10
D 2	RISCHI ASSICURATI	10
D 3	ESCLUSIONI	10
D 4	PRESTAZIONI ASSICURATE	11
D 5	INDENNIZZO	11
D 6	FRANCHIGIA / PARTECIPAZIONE AI COSTI	11
D 7	SISTEMI DI PREMIO	11
D 8	PROTEZIONE DEL BONUS (SISTEMA DI PREMIO T)	12
D 9	RISCHIO DI REGATA IN CASO DI COMPETIZIONE	12

E | ASSICURAZIONE INFORTUNI

E 1	PERSONE ASSICURATE	13
E 2	INFORTUNI ASSICURATI	13
E 3	ESCLUSIONI	13
E 4	INDENNITÀ GIORNALIERA SPECIALE	14
E 5	SPESE DI CURA	14
E 6	INVALIDITÀ	14
E 7	INDENNITÀ DI INVALIDITÀ	15
E 8	DECESSO	15
E 9	RAPPOTO CON L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	15

F | ASSICURAZIONE PER LE CONSEGUENZE IN CASO DI COLPA GRAVE

F 1	NATANTI E SOGGETTI ASSICURATI	16
F 2	PRESTAZIONI	16
F 3	INFLUSSO DI ALCOOL E STUPEFACENTI	16
F 4	FURTO	16

A1 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi nelle acque navigabili o a terra. L'ambito geografico di validità è indicato nella polizza ed è suddiviso come segue:

A 1.1 Zona A

acque interne europee;

A 1.2 Zona B

- acque interne europee;
- Mar Baltico, Kattegat e Skagerrak compresi;
- Mare del Nord e Mare d'Irlanda, nonché acque atlantiche limitrofe comprese entro i 25° e i 60° di latitudine nord e i 20° di longitudine ovest;
- Mar Mediterraneo e Mar Nero.

A 1.3 Zona C

come convenuto nella polizza.

A2 INIZIO E DURATA

A 2.1 Inizio del contratto

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L'attestato di assicurazione vale, con effetto a partire dalla data riportata nell'attestato stesso, come copertura provvisoria per la responsabilità civile nonché per le coperture per le quali al momento di un sinistro esiste già una proposta firmata. Se la Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito: "Società") respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la relativa comunicazione scritta è pervenuta al proponente.

A 2.2 Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

A 2.3 Durata contrattuale

Il contratto si intende concluso per la durata indicata nella polizza e in seguito si rinnova automaticamente di 1 anno ogni volta se non viene disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza. La disdetta è valida se perviene alla controparte contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del periodo di preavviso di 3 mesi. La disdetta deve avvenire tramite comunicazione scritta o e-mail. Se il contratto ha durata inferiore a 1 anno, si

estingue alla data indicata nella polizza.

Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno.

A 2.4 Conferma provvisoria di copertura

Se si immatricola un natante senza firmare una proposta assicurativa né consegnare una garanzia scritta di copertura, la Società accorda per tale natante una garanzia casco all risk provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica ai natanti sino al 6° anno di esercizio compreso il cui valore assicurato (valore di mercato attuale inclusi equipaggiamento ed accessori) non superi CHF 150'000.00. La franchigia per le collisioni ammonta a CHF 1'000.00; in caso di danno totale viene indennizzato il valore venale.

Resta salva un'eventuale copertura divergente da quanto precede che sia specificata nella conferma di copertura.

Se l'immatricolazione riguarda un cambio di natante e per il natante sostituito era stata stipulata presso la Società un'assicurazione casco all risk, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma della proposta per il nuovo natante ovvero fino alla ricezione della nuova polizza.

A 2.5 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro indennizzabile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto in parte o in toto tramite comunicazione scritta o e-mail. La Società può esercitare il recesso al più tardi in sede di versamento dell'indennità, il contraente al massimo entro 4 settimane dalla data di tale versamento. Se è il contraente a disdire il contratto, la responsabilità della Società cesserà trascorsi 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di disdetta del contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cesserà 4 settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

A 2.6 Annullamento

L'eventuale annullamento della licenza di navigazione presso l'autorità competente non comporta automaticamente la disdetta. Come previsto dall'art. A2.3, la disdetta deve essere inviata dal contraente tramite comunicazione scritta o per e-mail.

A3 VARIAZIONI CONTRATTUALI

La Società può adeguare il contratto (per es. aumentare i premi, cambiare le condizioni contrattuali, aggiornare le Condizioni di assicurazione, le franchigie, i supplementi per rateazione, il sistema a classi di premio e le prestazioni nonché implementare modifiche imposte dalla legge) con effetto dal periodo di assicurazione successivo.

Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non

intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata con effetto dalla fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei premi dovute a una variazione della classe di premio sulla base della sinistralità non danno diritto a disdetta.

A 4 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A 4.1 Aggravamento del rischio

La variazione a contratto in corso di un fatto rilevante dichiarato nella proposta tale da produrre un aggravamento essenziale del rischio, deve essere immediatamente notificata alla Società. Se la Società non recede dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, l'assicurazione si estende anche al rischio aggravato, eventualmente a fronte di un aumento del premio.

A 4.2 Mancata notifica dell'aggravamento del rischio

Se il contraente omette di notificare l'aggravamento del rischio, la Società non è più vincolata al contratto a partire dal momento dell'aggravamento.

A 4.3 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta o e-mail, o esigere una riduzione del premio. Se la Società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta o e-mail, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal recapito della comunicazione alla Società.

A 4.4 Applicabilità

Per aggravamento ovvero diminuzione del rischio si intende per esempio il cambio d'uso del natante (ad es. noleggio, charter, scuola nautica, trasporto di persone, uso privato, travalico dell'ambito di validità territoriale assicurato, ecc.), salvo convenzione specifica, o il passaggio da un posto di ormeggio fisso in un porto all'ormeggio a boa o viceversa.

A 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A 5.1 Obbligo di notifica

In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Società.

Servizio sinistri CH/FL	058 358 53 53
Fax	058 358 53 54
E-mail	servizio.sinistri@allianz.ch
Internet	allianz.ch/sinistro

Per i casi di emergenza deve essere contattata la centrale Assistance:

per chiamate urgenti 24/24 da CH/FL 0800 22 33 44
per chiamate urgenti 24/24 dall'estero +41 43 311 99 11

A 5.2 Obbligo di prevenzione e limitazione del danno

Il contraente è tenuto ad adottare misure idonee a evitare o limitare il danno, tra cui:

- ormeggio a regola d'arte con fissaggio sufficiente (tenendo conto di eventuali variazioni del livello dell'acqua)
- verifica del natante in particolare dopo condizioni meteorologiche estreme (ad es. sgombero tempestivo della neve (rischio di pressione della neve), piogge persistenti, temporali, tempeste, piene)
- verifica regolare e sostituzione del paranco della boa (ogni 3 anni)
- invernaggio a regola d'arte

Prima che il danno venga valutato, il contraente non può apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza il consenso della Società.

A 5.3 Obbligo d'informare

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per le dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La Società può richiedere una notifica scritta del sinistro. L'avente diritto deve dimostrare il verificarsi e l'entità del danno. La Società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che servono alla valutazione del danno. Tutti i documenti e le informazioni richiesti per iscritto vanno fatti pervenire alla Società entro un termine congruo.

A 5.4 Obbligo di collaborazione

Se un avente diritto o il suo rappresentante intenzionalmente, in caso di sinistro, tace o dichiara inesattamente o tardivamente determinati fatti, la Società ha facoltà di disdire in maniera immediata tutte le polizze per natanti riferite al contraente.

A 5.5 Dichiarazioni obbligatorie presso le autorità

I danni da furto, vandalismo, incendio ed esplosioni devono essere immediatamente denunciati alla polizia e, su richiesta della Società, occorre sporgere denuncia penale contro l'autore del danno.

A 5.6 Riparazioni necessarie

Le riparazioni possono essere commissionate solo con il consenso della Società. Se la riparazione si rivela immediatamente necessaria, la si potrà far effettuare anche senza sentire la Società, a patto che le spese non superino prevedibilmente i CHF 2'000.00.

A 5.7 Liberazione dal segreto della professione medica

In caso di incidenti con danni a persone, il medico curante deve essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto un controllo presso un

medico di fiducia oppure, in caso di decesso, un'autopsia.

A 5.8 Violazione di obblighi

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi (con particolare riguardo all'obbligo di limitazione del danno previsto dalla legge) nel corso della durata contrattuale, la Società ha facoltà di ridurre o rifiutare l'indennizzo a meno che l'assicurato non dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dalla Società.

A 6 PORTATA DELLA COPERTURA E APPLICABILITÀ

La portata dell'assicurazione è indicata nella polizza. Non esiste protezione assicurativa per le coperture dei capitoli da B a F che non figurano nella polizza.

A 7 CESSIONE IN CASO DI LEASING

Per quanto riguarda i veicoli in leasing, per tutti i diritti di indennizzo derivanti dal presente contratto deve essere tenuta in considerazione un'eventuale cessione.

In caso di danno totale la prestazione assicurativa viene corrisposta al cessionario; in caso di danno parziale a chi ha effettuato la riparazione.

In caso di decadenza della copertura per mora di pagamento dei premi, la Società può informare il cessionario.

A 8 DEFINIZIONI

A 8.1 Danno totale

Si tratta di danno totale se il natante è distrutto, non può più essere recuperato o è danneggiato al punto che le spese di riparazione assicurate superano il valore di assicurazione.

Si considerano come danno totale anche i natanti rubati che non vengono ritrovati entro 90 giorni dal ricevimento dall'avviso di sinistro scritto. Se un natante rubato viene ritrovato entro 90 giorni, il contraente è tenuto a riprenderlo. Se il natante è introvabile anche dopo 90 giorni, la Società può richiedere la cessione dei diritti di proprietà a suo favore.

A 8.2 Danno parziale

Tutti i danni che non rientrano nella definizione di cui all'articolo A8.1 (Danno totale).

A 8.3 Valore di assicurazione

Il valore commerciale degli oggetti assicurati alla data della stipula del contratto.

A 8.4 Valore venale

Valore di una cosa analoga o di ugual valore nel momento in cui subentra il sinistro. Per la sua determinazione si considerano il deprezzamento provocato dall'età, dall'usura o da altri motivi, nonché gli

investimenti che hanno prodotto un accrescimento di valore.

A 8.5 Anno di costruzione

Vale quale anno di costruzione la data di fabbricazione (mese/anno) in base al numero HIN (Hull Identification Number).

A 8.6 Termini di deprezzamento

Deprezzamento di:
rifiniture interne in legno, stoffa, pelle,
ecopelle, plastica, tappeti, imbottiture, ecc. 30 anni

parti esposte al vento e alle intemperie come:
vele, teloni di copertura, rivestimenti, coperture,
sprayhoods, imbottiture esterne, ecc. 10 anni

parti della propulsione come: poppiere Z-drive,
cambio, motore, flaps, linea d'asse,
avvolgi vele, motore fuoribordo, ecc. 25 anni

parti elettriche ed elettroniche come:
motori elettrici, apparecchi di segnalazione, radar,
elettronica di manutenzione, pilota automatico,,
elettronica per la navigazione, incl. trasmettitore,
armatura, elettronica del motore, ecc. 10 anni

A 8.7 Evento informatico

Per evento informatico si intende

- l'intrusione illecita nel sistema informatico del natante avente per conseguenza l'utilizzo non autorizzato del natante;
- l'accesso non autorizzato al sistema informatico del natante assicurato;
- l'alterazione, la distruzione, la cancellazione, la trasmissione, la copia o la pubblicazione non autorizzate di dati elettronici o di software del natante assicurato.

A 9 CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo diviene pagabile solo se non vi sono dubbi sulla legittimità e sull'ammontare della pretesa risarcitoria e se non sono in corso accertamenti di polizia o indagini penali a carico del contraente, detentore, conducente o avente diritto.

A 10 CONSEGUENZE DI MORA

In caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento, il contraente viene invitato a regolare la sua posizione e deve farsi carico delle spese di diffida e degli interessi di mora nonché di tutti i costi incorsi dalla Società per il ritiro della targa.

A 11 SANZIONI ED EMBARGHI

La Società non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni

economiche e commerciali nazionali in materia.

A 12 ASSUNTORE DEL RISCHIO

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione natanti è:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (nel presente documento indicata come "Società"), come da iscrizione nel Registro di commercio.

A 13 FORO COMPETENTE

In caso di controversie, il contraente o l'avente diritto possono intentare una causa presso la sede della Società oppure presso le sedi territorialmente competenti per il domicilio o la sede del contraente (o avente diritto) in Svizzera. Qualora il contraente abbia domicilio nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato abbia sede nel Principato, il foro competente è quello di Vaduz.

A 14 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni indirizzate alla Società possono essere inoltrate all'agenzia generale competente o alla Società stessa. Le comunicazioni destinate al contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all'ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla Società.

A 15 BASI LEGALI

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti che dimorano abitualmente o che hanno la sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

B | ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

B 1 COSE ASSICURATE

Sono assicurati contro la responsabilità civile:

B 1.1 Natante

il natante indicato nella polizza e le cose trainate o spinte dallo stesso;

B 1.2 Scialuppa

la scialuppa (a meno che non necessiti di una licenza di navigazione propria);

B 1.3 Boa

le boe (compresi gli accessori);

B 1.4 Mezzo di trasporto

il mezzo di trasporto del natante a terra (a meno che lo stesso non sia soggetto alla normativa sulla circolazione stradale).

B 2 PERSONE ASSICURATE

Sono assicurati:

B 2.1 Contraente

il contraente, il proprietario, il detentore del natante;

B 2.2 Skipper, equipaggio, ospiti

lo skipper (il conducente del natante) e i membri dell'equipaggio, nonché ogni persona che si trova a bordo del natante quale ospite con il consenso del contraente o del proprietario;

B 2.3 Sciatori nautici trainati

le persone trainate dal natante (praticando sci nautico, wakeboard, etc.); ciò vale tuttavia solo se questo rischio non è già coperto da un altro contratto assicurativo (copertura sussidiaria).

B 3 EVENTI ASSICURATI

B 3.1 Pretese di risarcimento

Sono assicurate le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per lesioni corporali o morte di persone (danni corporali) e/o danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali).

Sono assicurate anche le pretese di sciatori nautici trainati (compresi altri equipaggiamenti sportivi trainati) nei confronti dell'assicurato in seguito a infortuni occorsi durante il traino.

B 3.2 Spese per la prevenzione del danno

Se sta per verificarsi un danno assicurato imprevisto, sono coperti i costi a carico dell'assicurato per l'adozione

di adeguate misure per prevenire tale rischio.

B 4 PRESTAZIONI ASSICURATE

B 4.1 Pretese risarcitorie

La Società soddisfa le pretese risarcitorie fondate e respinge quelle infondate.

B 4.2 Limitazione

Le prestazioni della Società sono limitate, per evento, alla somma assicurata indicata nella polizza a meno che la normativa svizzera o del Principato del Liechtenstein o trattati internazionali in materia assicurativa non impegnino la Società ad una somma assicurata superiore.

B 4.3 Costi aggiuntivi

Gli interessi sui sinistri e le spese processuali e di avvocato rientrano nella somma assicurata.

B 4.4 Informazioni legali fornite telefonicamente

La CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA, fornisce telefonicamente agli assicurati informazioni legali di diritto svizzero riguardanti problemi di ambito privato.

Tali informazioni non devono essere tali da esigere ricerche particolareggiate e sono limitate a 30 minuti al massimo.

Sono fornite esclusivamente dai giuristi dei centri servizi della CAP.

I recapiti dei centri servizi territorialmente competenti, con numero di telefono e indirizzo, sono disponibili su www.cap.ch > Servizi > Le nostre sedi oppure possono essere richiesti alla sede principale della CAP a Zurigo, tel. 058 358 09 00.

B 5 RISCHIO DI REGATA IN CASO DI COMPETIZIONE

Per le barche a vela, può essere coassicurato il rischio di regata competitiva includendolo nella polizza.

B 5.1 Franchigia

In caso di sinistri causati in occasione di una regata ufficiale (giorni di regata in base al bando di gara con varo e alaggio, ma senza trasporti), viene dedotta una franchigia di CHF 500.00. Questa deduzione avviene per ogni caso di sinistro, indipendentemente dalla causa.

B 5.2 Eccezione

Sono escluse da questa regola sulla franchigia regate di club e associazioni. Queste non costituiscono, sotto il profilo del rischio, regate competitive se hanno luogo nelle medesime acque in cui il natante staziona stabilmente.

B 5.3 Bol d'Or

La regata Bol d'Or non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. B5.2. In questo caso occorre

includere il rischio per regate competitive.

B 5.4 Decisione della giuria

In caso di danni da collisione, qualora la Società la chieda è necessario produrre la decisione della giuria.

B 6 PRETESE NON ASSICURATE

Non sono assicurate le pretese risarcitorie:

B 6.1 Detentore

del detentore, del proprietario o del conducente del natante;

B 6.2 Parenti

avanzate per danni materiali dal coniuge, dai parenti in linea ascendente e discendente, nonché dai fratelli e dalle sorelle conviventi della persona tenuta al risarcimento;

B 6.3 Cose assicurate

per danni occorsi ai natanti e alle cose di cui al punto B1, nonché agli oggetti fissati o trasportati;

B 6.4 Gare

avanzate dai danneggiati a seguito di infortuni occorsi durante gare coperte da un'assicurazione di responsabilità civile specifica.

B 7 COPERTURA LIMITATA

Nei seguenti casi la protezione assicurativa è limitata; ciò significa che la Società soddisfa interamente le pretese risarcitorie comprovate del danneggiato, rivalendosi successivamente sull'autore del danno:

B 7.1 Viaggi non autorizzati

per danni derivanti dall'utilizzo del natante per viaggi non autorizzati dalle autorità, qualora il divieto sia dovuto a ragioni di sicurezza della navigazione;

B 7.2 Conducente senza patente valida

per i danni causati dal conducente del natante se sprovvisto della necessaria patente nautica;

B 7.3 Sottrazione

per i danni causati da persone che hanno sottratto il natante o avrebbero dovuto sapere che il natante era stato sottratto;

B 7.4 Uso professionale senza convenzione

per i danni derivanti dall'utilizzo a scopo professionale (per es. noleggio, charter, scuola nautica, trasporto di persone, travalico dell'ambito territoriale di validità assicurato, ecc.), a meno che non sussista una convenzione particolare;

B 7.5 Crimini e delitti

per i danni collegati alla commissione intenzionale, anche solo tentata, di un crimine o un delitto;

B 7.6 Energia nucleare

per i danni causati dall'energia nucleare, compresi i danni consequenziali.

B 8 TRATTATIVE IN CASO DI SINISTRO

Le trattative con i danneggiati vengono condotte dalla Società in nome proprio o in rappresentanza dell'assicurato. Se si giunge all'instaurazione di una causa civile, l'assicurato deve lasciarne la conduzione alla Società. Gli assicurati non possono riconoscere pretese risarcitorie del danneggiato né cedere diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro decisa dalla Società è vincolante per gli assicurati.

B 9 DIRITTO DI REGRESSO DELLA SOCIETÀ

La Società può pretendere dal contraente o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni fornite se ne sussistono i presupposti legali o contrattuali oppure se, in virtù di una convenzione internazionale (come un trattato sulla conferma di assicurazione internazionale) o di leggi estere sulle assicurazioni obbligatorie, la Società è tenuta a versare indennizzi anche una volta estinta l'assicurazione.

Se, a polizza in vigore, la Società non riceve il rimborso entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la Società invita il contraente a regolare la posizione entro 14 giorni. Se anche tale diffida resta insoddisfatta, la polizza si estingue.

C1 COSE ASSICURATE

Sono assicurate le seguenti cose:

C 1.1 Natante

il natante indicato nella polizza e tutte le componenti incorporate.

C 1.2 Equipaggiamento e accessori

l'equipaggiamento e gli accessori al completo (ad es. scialuppe fino a CHF 1'500.00), nella misura in cui siano considerati nella somma d'assicurazione.

C 1.3 Altre cose assicurate in base a convenzione

Sono assicurati esclusivamente dietro convenzione speciale fino alla concorrenza della somma pattuita:

- gli effetti personali, compresi l'equipaggiamento sportivo e per la pesca
Non sono assicurati: generi alimentari e voluttuari, denaro contante, carte di credito, libretti di risparmio e cartevalori (compresi gli assegni turistici), documenti, oggetti di valore, gioielli, telefoni cellulari, smartphones, tablets, computer portatili.
- rimorchi, carrelli di alaggio, invasature
- boe
- scialuppa (da un valore assicurato di CHF 1'500.00)
- pontili d'attracco, rimesse, travel-lift e scivoli

C2 RISCHI ASSICURATI

Il natante e i valori dichiarati nella polizza sono assicurati in acqua, a terra, nel deposito invernale e durante il trasporto contro i seguenti rischi:

C 2.1 Incendio

Danni involontari in seguito a incendio (operazioni di spegnimento incluse), fulmine, esplosione e corto circuito (esclusi i danni alle batterie).

C 2.2 Eventi naturali

Distruzione o danneggiamento quali immediate conseguenze di frane, cadute di sassi, smottamenti, slavine, caduta di masse di neve, pressione della neve improvvisa (dovuta a una nevicata persistente sull'arco di 2-3 giorni), grandine, piene, inondazioni e tempeste con raffiche di vento di velocità minima pari a 75 km/h.

I danni provocati da tempeste sono assicurati unicamente se il natante si trova a terra oppure ormeggiato a regola d'arte nelle acque di un porto, a una boa o a un pontile.

C 2.3 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento dovuti a furto, sottrazione, rapina o pirateria o al tentativo di compiere uno di questi atti, ma non ad appropriazione indebita. Singoli componenti nonché gli accessori fissati al natante o chiusi a chiave nello stesso sono oggetto di

indennizzo anche se sottratti senza il natante.

L'assicurazione copre anche i danni causati da un evento informatico secondo l'art. A8.7, fatto salvo l'art. C3.12.

C 2.4 Rottura di vetri

Rottura dei vetri, compresi il plexiglas e materiali sintetici analoghi utilizzati al posto del normale vetro.

C 2.5 Atti vandalici

Danneggiamento intenzionale o doloso del natante e delle sue installazioni. **I danni provocati da graffiature e scalfitture allo scafo non sono assicurati.**

C 2.6 Operazioni di soccorso

Danni e imbrattamento all'interno del natante causati da occupanti o terzi infortunati ai quali è prestato soccorso.

Il presente elenco è esaustivo.

C3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni e le perdite dovuti a:

C 3.1 Fattori tecnici

Difetti di materiale o di costruzione, osmosi;

C 3.2 Fattori generali

Usura, corrosione, ossidazione, putredine, ruggine, tarlatura, incrinature e fessurazioni da tensione, invecchiamento; delaminazione di legno o materiale sintetico, cura e manutenzione carenti, in particolare danni causati da manutenzione carente come mancata sostituzione di parti soggette ad usura, parti marce o arrugginite (ad es. soffietto o cordina del cambio usurato); sovraccarico, effetto sifone;

C 3.3 Agenti atmosferici

Pioggia, irradiazione solare, umidità, gelo (ad es. congelamento dell'acqua di raffreddamento), nonché formazione di ghiaccio di ogni genere, pressione di neve persistente (per oltre 3 giorni);

C 3.4 Danni di esercizio

Danni di esercizio o difetti interni a macchine, batterie, attrezzi e componenti costruttivi elettronici; danni da colpo d'ariete;

C 3.5 Gare e regate

Partecipazione a gare motonautiche e regate;

C 3.6 Perdita e caduta fuori bordo

Perdita e caduta fuori bordo di cose assicurate;

C 3.7 Appropriazione indebita, confisca

Appropriazione indebita e frode, confisca del natante per effetto di una disposizione delle autorità; violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei trasporti;

C 3.8 Diminuzione del valore, indisponibilità e mancato guadagno

Diminuzione del valore, della funzionalità o dell'idoneità all'uso del natante, fermo barca e mancato guadagno, spese di stationamento e deposito invernale;

C 3.9 Guerra

Azioni belliche o di guerra civile;

C 3.10 Terremoti, energia nucleare

Terremoti in Svizzera, eruzioni vulcaniche o contaminazione radioattiva compresi i danni consequenziali;

C 3.11 Impiego di sostanze nocive

Impiego come armi di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche, compresi i danni consequenziali;

C 3.12 Eventi informatici

- Eventi informatici verificatisi presso il fabbricante che si ripercuotono sul natante assicurato;
- ripristino del software in caso di evento informatico;
- propria manomissione del software, compresi i danni consequenziali.

C 4 PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società si assume le spese di:

C 4.1 Riparazione, sostituzione

Riparazione e/o sostituzione del natante distrutto o scomparso, dell'equipaggiamento e degli accessori;

C 4.2 Rimorchio, trasporto

Rimorchio / trasporto al cantiere nautico idoneo più vicino;

C 4.3 Altri oneri assicurati

Esborsi finalizzati a rilevare, ridurre o evitare un danno assicurato, nonché al recupero, alla rimozione e allo smaltimento del relitto;

Tali spese sono **anch'esse** coperte fino al 100% della somma d'assicurazione.

C 4.4 Tasse d'importazione

Tasse d'importazione all'estero, se il natante non può più essere riportato in Svizzera;

C 4.5 Inconvenienti

Inconvenienti connessi a un sinistro assicurato (ad es. albergo, spese di viaggio, telefono) fino a CHF 500.00.

C 5 INDENNIZZO

C 5.1 Danno totale

Nei primi cinque anni dall'inizio del contratto è indennizzato il **valore d'assicurazione convenuto** del natante, meno i resti realizzabili. Scaduto questo termine, è indennizzato il valore venale. La realizzazione spetta per principio all'assicurato.

Singoli oggetti totalmente danneggiati o scomparsi quali motori fuoribordo, scialuppe, rimorchi, boe, vele e teloni di copertura sono indennizzati al valore venale.

C 5.2 Danno parziale

La Società rimborsa le spese di riparazione. Se lo stato delle cose assicurate è migliorato grazie alla riparazione (plusvalore), l'assicurato è tenuto ad assumersi una quota adeguata dei costi. Qualora una manutenzione insufficiente, riparazioni non eseguite subito dopo il sinistro, usura o danni precedenti abbiano aggravato i costi di riparazione, il contraente è tenuto a pagare tali maggiori costi. Se la riparazione prevede la sostituzione di determinate cose, viene operata una deduzione **nuovo per vecchio**. L'importo della deduzione per età e usura viene calcolato in base ai termini di deprezzamento di cui all'art. A8.6.

La deduzione "nuovo per vecchio" ammonta in ogni caso al massimo all'80%.

C 6 FRANCHIGIA / PARTECIPAZIONE AI COSTI

La franchigia convenuta è detratta per ogni sinistro.

In caso di danni causati a verniciature Metal Flake e metallizzate come anche a pellicole, l'assicurato è tenuto ad assumersi una franchigia corrispondente al 50% delle riparazioni (mezza o totale carena).

D | ASSICURAZIONE CASCO ALL RISK

D 1 COSE ASSICURATE

Sono assicurate le seguenti cose:

D 1.1 Natante

il natante indicato nella polizza e tutte le componenti incorporate.

D 1.2 Equipaggiamento e accessori

l'equipaggiamento e gli accessori al completo (ad es. scialuppe fino a CHF 1'500.00), nella misura in cui siano considerati nella somma d'assicurazione.

D 1.3 Effetti personali

fino a CHF 2'000.00 gli **effetti personali**, compreso l'equipaggiamento sportivo e per la pesca, che si trovano a bordo del natante. È possibile pattuire somme superiori.

Non sono assicurati: generi alimentari e voluttuari, denaro contante, carte di credito, libretti di risparmio e cartevalori (compresi gli assegni turistici), documenti, oggetti di valore, gioielli, telefoni cellulari, smartphones, tablets, computer portatili.

D 1.4 Altre cose da assicurare

Sono assicurati esclusivamente dietro convenzione speciale fino alla concorrenza della somma pattuita:

- carrello da rimorchio (trailer), carrello di alaggio, invasatura
- boa
- scialuppa (da un valore assicurato di CHF 1'500.00)
- pontili d'attracco, rimesse, scivoli e travel-lift

D 2 RISCHI ASSICURATI

Il natante e i valori dichiarati nella polizza sono assicurati in acqua, a terra, nel deposito invernale e durante il trasporto contro i **tutti rischi**, fatto salvo quanto previsto al punto D3.

La garanzia assicurativa si estende fra l'altro a:

- **fuoco:** incendio incluse le operazioni di spegnimento, fulmine, esplosione e cortocircuito
- **eventi naturali:** frane, cadute di sassi, smottamenti, slavine, caduta di masse di neve, pressione della neve improvvisa (dovuta a una nevicata persistente di 2-3 giorni), grandine, piene, inondazioni e tempeste
- **furto:** furto, sottrazione, rapina, pirateria ed evento informatico
- **rottura di vetri:** incluso il plexiglas
- **atti vandalici:** danni intenzionali o dolosi

– **collisione:** urto contro oggetti fissi o galleggianti, incagliamento, arenamento, capovolgimento, affondamento

– **danni all'attrezzatura:** lacerazione di vele o di manovre dormienti e correnti, nonché rottura di alberi e aste

Il suddetto elenco non è da considerarsi conclusivo. Sono espressamente assicurati tutti i danni e le perdite dovuti a rischi nautici.

D 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni e le perdite dovuti a:

D 3.1 Fattori tecnici

Difetti di materiale o di costruzione, osmosi;

D 3.2 Fattori generali

Usura, corrosione, ossidazione, putredine, ruggine, tarlatura, invecchiamento; delaminazione di legno o materiale sintetico, cura e manutenzione carenti, in particolare danni causati da manutenzione carente come mancata sostituzione di parti usurate, parti marce o arrugginite (ad es. soffietto o cordina del cambio usurato), effetto sifone; solo alle parti direttamente interessate.

I danni consequenziali di cui agli art. D3.1 e D3.2 sono assicurati per un periodo di 10 anni dall'anno di costruzione / dal numero HIN del natante.

D 3.3 Agenti atmosferici

Pioggia, irradiazione solare, umidità, gelo (ad es. congelamento dell'acqua di raffreddamento), nonché formazione di ghiaccio di ogni genere, pressione di neve persistente (per oltre 3 giorni);

D 3.4 Danni di esercizio

Danni di esercizio o difetti interni a macchine, batterie, attrezzi e componenti elettronici; danni da colpo d'ariete. Tali danni possono essere assicurati in via aggiuntiva nell'ambito dell'assicurazione rottura macchine;

D 3.5 Gare motonautiche

Partecipazione a gare motonautiche;

D 3.6 Rischio di regata nelle competizioni

Partecipazione agonistica a regate (con l'esclusione delle regate di club e associazioni che si svolgono nelle medesime acque in cui il natante staziona stabilmente). Tali danni sono assicurabili in via aggiuntiva;

D 3.7 Appropriazione indebita, confisca

Appropriazione indebita e frode, confisca del natante per effetto di una disposizione delle autorità; violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei trasporti (per es. guidare l'imbarcazione senza una patente di guida valida);

D 3.8 Diminuzione del valore, indisponibilità e mancato guadagno

Diminuzione del valore, della funzionalità o dell'idoneità all'uso del natante, fermo barca e mancato guadagno, spese di stazionamento e deposito invernale;

D 3.9 Guerra

Azioni belliche o di guerra civile;

D 3.10 Terremoti, energia nucleare

Terremoti in Svizzera, eruzioni vulcaniche o contaminazione radioattiva compresi i danni consequenziali;

D 3.11 Impiego di sostanze nocive

Impiego come armi di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche, compresi i danni consequenziali;

D 3.12 Eventi informatici

- Eventi informatici verificatisi presso il fabbricante che si ripercuotono sul natante assicurato;
- ripristino del software in caso di evento informatico;
- propria manomissione del software, compresi i danni consequenziali.

D 4 PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società si assume le spese di:

D 4.1 Riparazione, sostituzione

Riparazione e/o sostituzione del natante distrutto o scomparso, dell'equipaggiamento e degli accessori;

D 4.2 Rimorchio, trasporto

Rimorchio / trasporto al cantiere nautico idoneo più vicino;

D 4.3 Altri oneri assicurati

Esborsi finalizzati a rilevare, ridurre o evitare un danno assicurato, nonché al recupero, alla rimozione e allo smaltimento del relitto;

Tali spese sono **anche** coperte fino al 200% della somma d'assicurazione.

D 4.4 Tasse d'importazione

Tasse d'importazione all'estero, se il natante non può più essere riportato in Svizzera;

D 4.5 Inconvenienti

Inconvenienti connessi a un sinistro assicurato (ad es. albergo, spese di viaggio, telefono) fino a CHF 2'000.00.

D 5 INDENNIZZO

D 5.1 Danno totale

Viene liquidato il **valore assicurato convenuto** per il natante, nonché i valori convenuti per gli oggetti assicurati in via aggiuntiva, meno i resti realizzabili. La realizzazione spetta per principio all'assicurato.

D 5.2 Danno parziale: indennizzo per natanti sino a 10 anni (dall'anno di costruzione / dal numero HIN)

La Società rimborsa le spese di riparazione senza deduzioni per il plusvalore.

D 5.3 Danno parziale: indennizzo per natanti a partire da 10 anni (dall'anno di costruzione / dal numero HIN)

La Società rimborsa le spese di riparazione. Se lo stato delle cose assicurate è migliorato grazie alla riparazione (plusvalore), l'assicurato deve assumersi una quota adeguata dei costi. Qualora una manutenzione insufficiente, riparazioni non eseguite subito dopo il sinistro, usura o danni precedenti abbiano aggravato i costi di riparazione, il contraente è tenuto a pagare tali maggiori costi. Se la riparazione prevede la sostituzione di determinate cose, viene operata una deduzione **nuovo per vecchio**. L'importo della deduzione per l'età e l'usura è calcolato in base ai termini di deprezzamento di cui all'art. A8.6.

La deduzione "nuovo per vecchio" ammonta in ogni caso al massimo all'80%.

D 6 FRANCHIGIA / PARTECIPAZIONE AI COSTI

La franchigia convenuta viene dedotta in caso si verifichino i seguenti sinistri:

- collisione, cioè urto con oggetti fissi o galleggianti (inclusi i danni all'elica), incagliamento, arenamento e ribaltamento mentre l'imbarcazione è in navigazione.
- Rottura di alberi, bome e tangoni, lacerazione di vele o di manovre dormienti e correnti durante la navigazione a vela.
- Danni durante la movimentazione e il trasporto del natante.

Fatte salve convenzioni di tenore diverso nella polizza, la franchigia non si applica in caso di perdita totale.

D 7 SISTEMI DI PREMIO

Nell'**assicurazione casco all risk** è possibile scegliere fra due diverse opzioni.

D 7.1 Sistema di premio N

Il premio ammonta sempre al 100% del premio base, indipendentemente dalla sinistralità.

D 7.2 Sistema di premio T

Nella polizza sono specificati premio base e classe di premio. Quest'ultima viene adeguata per ogni anno assicurativo alla sinistralità registrata su un periodo di osservazione di 12 mesi, che termina 3 mesi prima della scadenza del periodo assicurativo (ovvero prima della scadenza periodica).

Le singole classi sono scaglionate nel modo seguente:

sistema di premio T	classe di premio	% del premio annuo
	0	60
	1	70
	2	80
	3	90
	4	100

D 7.3 Cambio della classe di premio (sistema T)

Se nel periodo di osservazione non è stato denunciato alcun sinistro, il premio per il successivo anno assicurativo viene calcolato in base alla classe immediatamente inferiore; in ogni caso, l'importo non può superare il 60% del premio annuo. Se l'assicurazione inizia meno di 8 mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo e durante questo periodo non viene denunciato alcun sinistro, la classe di premio per il successivo anno assicurativo resta invariata.

Se durante il periodo di osservazione sono stati denunciati uno o più sinistri, per il successivo anno assicurativo la classe di premio di provenienza sale di **due classi per ogni evento denunciato**. Il premio massimo ammonta al 100%.

I seguenti eventi producono un declassamento:

- **collisione, cioè urto con oggetti fissi o galleggianti (inclusi i danni all'elica), incagliamento, arenamento e ribaltamento mentre l'imbarcazione è in navigazione.**
- **rottura di alberi, bome e tangoni, lacerazione di vele o di manovre dormienti e correnti durante la navigazione a vela.**
- **danni durante la movimentazione e il trasporto del natante.**

D 7.4 Correzione dell'aumento (sistema T)

La Società rettifica la classe di premio se per un evento denunciato non è stato necessario versare prestazioni oppure se il contraente rimborsa alla Società l'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento.

D 7.5 Cambio di detentore

Se cambia il detentore, decade ogni diritto all'assunzione dello sconto per assenza di sinistri.

D 8 PROTEZIONE DEL BONUS (SISTEMA DI PREMIO T)

Se, quando si verifica un sinistro che andrebbe ad incidere negativamente sulla classe di premio, è attiva la protezione del bonus, la classe di premio per il periodo assicurativo successivo rimane invariata. Durante ogni periodo di osservazione la protezione del bonus viene applicata al massimo per un solo evento sinistoso.

Se nello stesso periodo di osservazione si verificano altri sinistri, si applicano le disposizioni relative alla modifica della classe di premio di cui al punto D7.3.

D 9 RISCHIO DI REGATA IN CASO DI COMPETIZIONE

Per le barche a vela, può essere coassicurato il rischio di regata competitiva includendolo nella polizza. Si applica inoltre la seguente franchigia.

D 9.1 Franchigia

In caso di sinistri causati in occasione di una regata ufficiale (giorni di regata in base al bando di gara con varo e alaggio, ma senza trasporti), viene dedotta una franchigia pari al 25% dell'importo del sinistro o perlomeno la franchigia convenuta contrattualmente (al massimo CHF 3'000.00). Questa deduzione avviene per ogni caso di sinistro, indipendentemente dalla causa.

D 9.2 Eccezione

Sono escluse da questa regola sulla franchigia regate di club e associazioni. Queste non costituiscono, sotto il profilo del rischio, regate competitive se hanno luogo nelle medesime acque in cui il natante staziona stabilmente.

D 9.3 Bol d'Or

La regata Bol d'Or non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. D9.2. In questo caso occorre includere il rischio per regate competitive.

D 9.4 Decisione della giuria

In caso di danni da collisione, qualora la Società la chieda è necessario produrre la decisione della giuria.

E 1 PERSONE ASSICURATE

Sono assicurati:

E 1.1 Persone autorizzate

le persone autorizzate a utilizzare il natante indicato in polizza come natante assicurato;

E 1.2 Sciatori nautici

gli sciatori nautici trainati.

E 2 INFORTUNI ASSICURATI

E 2.1 Infortuni assicurati

Sono assicurati gli infortuni che si verificano:

- durante l'uso del natante;
- durante l'imbarco, lo sbarco, l'ormeggio e il disormeggio del natante;
- durante le operazioni di riparazione, pulizia e di altro tipo effettuate sul natante.

E 2.2 Definizione di infortunio

Ai fini della presente assicurazione è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario sul corpo umano apportato da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.

E 2.3 Lesioni corporali

Sono equiparate a infortunio anche le lesioni fisiche indicate di seguito, e non altre, pur se non dovute a un fattore esterno straordinario, a condizione che non siano attribuibili in modo inequivocabile a una malattia o a fenomeni degenerativi:

- fratture ossee
- lussazioni di articolazioni
- lacerazioni del menisco
- lacerazioni muscolari
- stiramenti muscolari
- lacerazioni dei tendini
- lesioni dei legamenti
- lesioni del timpano
- lesioni dovute alla masticazione (rottura di denti)

E 2.4 danni alla salute

Sono equiparati a infortunio anche i danni alla salute dovuti a:

- congelamento
- colpo di calore
- colpo di sole
- raggi ultravioletti, escluse ustioni solari
- inspirazione involontaria di gas o vapori
- malattie professionali se riconosciute e indennizzate dall'assicuratore LAINF conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

E 2.5 Danni che non costituiscono lesioni

Non sono considerati lesioni i danni non dovuti a infortunio a cose applicate a seguito di malattia e che sostituiscono parti anatomiche o funzioni organiche.

E 3 ESCLUSIONI

Non sono assicurati gli infortuni e i danni alla salute:

E 3.1 Uso professionale senza convenzione

insorti durante l'utilizzo del natante per trasporti professionali di persone o merci o per il noleggio professionale a conducenti terzi, a meno che tale utilizzo non sia stato convenuto con la Società;

E 3.2 Gare motonautiche

verificatisi durante la partecipazione a gare motonautiche e a viaggi di addestramento;

E 3.3 Violazione di disposizioni

in caso di violazione delle disposizioni di legge che regolano la sicurezza della circolazione;

E 3.4 Sottrazione del natante

di persone che hanno sottratto il natante;

E 3.5 Terremoti

riconducibili a terremoti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;

E 3.6 Requisizione da parte di autorità civili e militari

verificatisi durante requisizioni da parte delle autorità militari o civili;

E 3.7 Guerra

riconducibili ad azioni di guerra o di guerra civile;

E 3.8 Disordini

verificatisi in occasione di disordini; sussiste tuttavia copertura se l'assicurato dimostra di aver preso tutte le misure idonee a prevenire l'infortunio;

E 3.9 Crimini e delitti

verificatisi in caso di crimini o delitti commessi o tentati da una persona assicurata;

E 3.10 Radiazioni ionizzanti

provocati da radiazioni ionizzanti di qualunque tipo. Sono comunque assicurati i danni alla salute conseguenti a trattamenti radioterapici disposti da medici e resisi necessari a seguito di un infortunio assicurato;

E 3.11 Danno intenzionale

a seguito di interventi messi in opera intenzionalmente dall'assicurato nonché di suicidio o atti di autolesionismo portati a termine o tentati. Tale limitazione vale anche se tali atti sono stati messi in opera in condizioni di incapacità di discernimento;

E 3.12 Energia nucleare

provocati dall'energia dell'atomo.

E 4 INDENNITÀ GIORNALIERA SPECIALE

Per il periodo di un ricovero ospedaliero necessario, al massimo tuttavia per 5 anni dal giorno dell'infortunio, la Società paga l'indennità giornaliera speciale convenuta. È considerato ospedale ogni struttura soggetta alla sorveglianza di un medico legalmente riconosciuto che ospita esclusivamente persone infortunate o malate.

L'indennità giornaliera speciale è corrisposta nella misura precisata anche per la durata di cure prescritte da un medico ed effettuate presso una struttura specializzata con il consenso della Società.

In caso di soggiorno di convalescenza prescritto da un medico in seguito a un ricovero ospedaliero, la Società assume le spese effettive per un massimo di 4 settimane fino a concorrenza dell'importo dell'indennità giornaliera speciale convenuta.

Se un ricovero ospedaliero può essere evitato o ridotto ricorrendo a personale infermieristico diplomato o assistenti messi a disposizione da associazioni di infermieri e organizzazioni specializzate nell'assistenza domiciliare, l'indennità giornaliera speciale sarà versata per un totale massimo di 180 giorni totalizzati nel corso di 5 anni per lo stesso evento assicurato.

Se l'assistenza domiciliare è prestata da famigliari in grado di assicurare le specifiche esigenze di assistenza, la Società corrisponde, dopo un periodo d'attesa di 7 giorni, fino al 70% dell'indennità giornaliera speciale per un massimo di 180 giorni.

Per quanto riguarda le spese per collaboratori domestici, la Società corrisponde, dopo un periodo d'attesa di 7 giorni, fino al 50% dell'indennità giornaliera speciale convenuta per un massimo di 180 giorni.

E 5 SPESE DI CURA

E 5.1 Principi

Le spese sono indennizzate per 5 anni al massimo a partire dalla data dell'infortunio. L'indennizzo viene decurtato dell'importo eventualmente a carico dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione malattia (LAMAL), dell'assicurazione invalidità federale (AI), dell'assicurazione militare federale (AM) o di un'assicurazione complementare (ai sensi della LPP).

La prestazione assicurativa per persona e per anno assicurativo è limitata all'importo massimo indicato in polizza anche qualora riferibile a eventi diversi.

Sono assicurati nei limiti delle disposizioni che seguono:

E 5.2 Cure mediche

Le spese necessarie per le misure terapeutiche prestate o disposte da un medico o dentista abilitato, come pure le spese ospedaliere (reparto privato) e le spese di trattamento, di vitto e alloggio nei casi di cure approvate

dalla Società. Sono coperte anche le spese per trattamenti eseguiti da chiropratici abilitati.

E 5.3 Cure a domicilio, mezzi ausiliari

- Le spese per le cure a domicilio ordinate da un medico e prestate da personale infermieristico diplomato. Sono parificati a tale personale gli assistenti messi a disposizione da associazioni di infermieri e organizzazioni specializzate nell'assistenza domiciliare, a esclusione dei collaboratori domestici che non prestano cure.
- Le spese per i mezzi ausiliari volti a compensare i danni fisici o la perdita di funzionalità organiche in seguito a infortunio (per es. protesi) e le spese per altri strumenti e oggetti necessari. Non vengono rimborsate le spese per mezzi meccanici di deambulazione nonché le spese per la costruzione, la trasformazione, l'affitto e la manutenzione di immobili.
- Ulteriori spese (pernottamento, vitto) incorse da un genitore, un familiare o altro parente di un bambino ferito che lo accompagnino in caso di ricovero ospedaliero (rooming-in). Vengono rimborsate le spese fatturate dall'ospedale nella misura massima di CHF 100.00 per persona al giorno.
- Operazioni di chirurgia estetica in seguito a lesioni da infortunio fino a CHF 10'000.00.

E 5.4 Danni materiali

- Le spese per danni a cose che sostituiscono una parte o una funzionalità del corpo. Per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste diritto a indennizzo solo in caso di danni alla salute che richiedono un trattamento medico.
- Le spese di riparazione o sostituzione (prezzo a nuovo) di abiti danneggiati o distrutti in occasione dell'infortunio, fino a un massimo di CHF 2'000.00.

E 5.5 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio

Spese per:

- le necessarie misure di salvataggio e di recupero, fino a CHF 50'000.00
- i trasporti necessari fino a CHF 50'000.00
- operazioni di ricerca fino a CHF 50'000.00
- il trasporto dell'assicurato deceduto al suo ultimo domicilio (comprese le spese per le formalità di frontiera) fino a CHF 20'000.00.

E 6 INVALIDITÀ

E 6.1 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, il capitale di invalidità viene determinato sulla base del grado di invalidità e della somma d'assicurazione convenuta.

E 6.2 Determinazione del grado di invalidità

Per determinare il grado di invalidità si applicano le disposizioni relative al calcolo delle menomazioni dell'integrità della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF/OAINF).

E 6.3 Infermità preesistenti

L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità maggiore di quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana. Se la parte del corpo interessata dall'infortunio era totalmente o parzialmente persa o inabile già prima dell'infortunio, per la determinazione dell'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità preesistente.

E 6.4 Disturbi psichici e nervosi

I disturbi psichici e nervosi sono indennizzati solo se sono da attribuire a un evento assicurato.

E 6.5 Termine utile per la determinazione

Il grado d'invalidità deve essere determinato entro 5 anni dall'infortunio. L'indennità d'invalidità non è dovuta finché viene versata l'indennità giornaliera.

E 6.6 Deturpazione grave del corpo umano

Per una deturpazione grave del corpo umano provocata dall'infortunio (ad es. cicatrici) per la quale non è dovuta alcuna indennità d'invalidità, la Società versa il 5% della somma d'assicurazione se la deturpazione interessa il viso e la metà di questa somma se interessa un'altra parte del corpo.

E7 INDENNITÀ DI INVALIDITÀ

Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 65 anni, l'indennità d'invalidità viene calcolata, in caso di grado d'invalidità complessivamente superiore al 25%, sulla base delle percentuali maggiorate in base alla seguente tabella:

Grado d'invalidità %	Indennità sulla base del %	Grado d'invalidità %	Indennità sulla base del %
26	28	41	73
27	31	42	76
28	34	43	79
29	37	44	82
30	40	45	85
		46	88
31	43	47	91
32	46	48	94
33	49	49	97
34	52	50	100
35	55		
36	58		
37	61		
38	64		
39	67		
40	70		

Grado d'invalidità %	Indennità sulla base del %	Grado d'invalidità %	Indennità sulla base del %
51	105	76	230
52	110	77	235
53	115	78	240
54	120	79	245
55	125	80	250
56	130		
57	135	81	255
58	140	82	260
59	145	83	265
60	150	84	270
		85	275
61	155	86	280
62	160	87	285
63	165	88	290
64	170	89	295
65	175	90	300
66	180		
67	185	91	305
68	190	92	310
69	195	93	315
70	200	94	320
		95	325
71	205	96	330
72	210	97	335
73	215	98	340
74	220	99	345
75	225	100	350

E8 DECESSO

E 8.1 Decesso

Se l'infortunio causa la morte dell'assicurato, la Società paga la somma convenuta meno l'indennità d'invalidità eventualmente già versata per lo stesso infortunio.

Per i minori di anni 16, l'indennità di decesso ammonta a CHF 10'000.00.

E 8.2 Diritti legali di successione

La somma assicurata per il caso di decesso è versata in base alle disposizioni di legge in materia di successione.

E 8.3 Perdita del sostegno

In caso di decesso di un assicurato con uno o più minorenni a carico, la Società paga il doppio della somma assicurata. Se oltre a queste persone vi è anche un coniuge, la somma sarà suddivisa a metà fra quest'ultimo e i minorenni.

E9 RAPPOTO CON L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Con l'esclusione delle spese di cura, le prestazioni di cui alla presente polizza sono erogate a prescindere da eventuali diritti risarcitori per responsabilità civile e diritti di regresso, a meno che detti diritti non siano totalmente o parzialmente a carico del detentore o conducente.

F I

ASSICURAZIONE PER LE CONSEGUENZE IN CASO DI COLPA GRAVE

F1 NATANTI E SOGGETTI ASSICURATI

Essi sono: i natanti indicati come assicurati nella polizza, il comandante del natante, il detentore, i membri dell'equipaggio e i passeggeri.

F2 PRESTAZIONI

Nelle assicurazioni responsabilità civile, casco e infortuni, qualora l'evento assicurato sia imputabile a colpa grave, la Società rinuncia al diritto di regresso e di riduzione delle prestazioni che le viene attribuito dalla legge.

F3 INFLUSSO DI ALCOOL E STUPEFACENTI

È esclusa qualunque protezione assicurativa se l'evento assicurato è stato provocato dal comandante responsabile del natante, dal detentore, dai membri dell'equipaggio o dai passeggeri mentre si trovavano in stato di ebbrezza (tasso alcolemico medio dello 0,8 ‰), sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o a seguito dell'abuso di farmaci.

F4 FURTO

È esclusa qualunque protezione assicurativa qualora il furto sia imputabile a colpa grave od omissione, ad es. se la chiave di accensione viene lasciata nel blocchetto di avviamento.